

R.G. n. 200/15



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE

Il Giudice Designato

letto il ricorso per provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. proposto da [redacted], in proprio e quale titolare dell'impresa individuale Forum Boutique Hotel, nei confronti di [redacted] e [redacted];

lette le memorie di costituzione depositate dalle parti resistenti;

esaminata la documentazione prodotta;

disposta una CTU al fine di *"verificare il rispetto dei limiti alle immissioni acustiche imposti dal giudice penale, l'idoneità dell'attuale sistema di isolamento acustico rispetto ai parametri di legge e la fattibilità di accorgimenti atti a diminuire il rumore proveniente dal locale percepito ai piani superiori"*;

sentite nuovamente le parti all'esito della CTU e lette le note conclusive autorizzate;

tanto premesso ed a scioglimento della riserva assunta, si osserva.

I) Rileva il giudicante che ricorrono nel caso di specie i presupposti per la concessione dell'invocato provvedimento d'urgenza.

La ricorrente, residente presso l'unità immobiliare sita in Trieste, via Valdirivo n. ● al primo piano nonché titolare di un'attività alberghiera ivi esercitata, ha chiesto la pronuncia dei provvedimenti inibitori di cui al ricorso introduttivo nei confronti del proprietario dell'ente immobiliare sito al piano terra nonché del gestore dell'attività di disco-bar esercitata in tali locali; in particolare, la ricorrente ha lamentato intollerabili rumori nelle ore notturne provenienti dal disco bar, che rendono impossibile il riposo, con gravi e documentate ripercussioni sullo stato di salute della ricorrente nonché nocumento all'attività alberghiera esercitata nei locali.



I resistenti, seppur per diverse ragioni, hanno sostenuto l'infondatezza delle tesi della ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso.

II) Di estrema rilevanza risultano le conclusioni alle quali è pervenuto il nominato consulente tecnico d'ufficio; il CTU ing. [REDACTED] avvalendosi dell'ausilio del tecnico competente in acustica ing. [REDACTED] all'esito di approfondite analisi ha rilevato che:

*"Le prove acustiche del 24/04/2015, eseguite con impianto musicale del Kiss Me alla massima potenza, e con il limitatore regolato secondo certificazione del maggio 2014, hanno consentito di rilevare negli ambienti del Forum Boutique Hotel rumori intrusivi caratterizzati da un livello equivalente medio (Leq) di 30,5 dBA con punte (L5) di 32,5 dBA (...).*

*Dalle misure eseguite risulta che la normativa di legge non è rispettata per quanto riguarda il differenziale notturno. Contro un limite di 3 dBA, assume valori di 11,5 dBA nelle parti di hotel normalmente più silenziose (finestre su corti interne) e 4,5 dBA nelle stanze più rumorose (affacciate sulla via Valdirivo). A maggior ragione non sono rispettati i limiti della normale tollerabilità (art.844 c.c.). Poiché il fondo risulta circa 1 dBA più silenzioso del residuo, la differenza tra rumore immesso e fondo arriva a 12,5 dBA (contro un limite di 3)".*

III) Le conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. non lasciano margini di incertezza, anche in considerazione del fatto che le condizioni di misurazione sono state assolutamente favorevoli per il resistente: non è stato possibile effettuare misure "a sorpresa" e, secondo quanto attestato dal CTU, "le misure sono state effettuate in situazioni di scarso affollamento del disco bar" mentre "in serate con maggior "entusiasmo", il rumore antropico (in particolare urlì, applausi) può comportare un incremento sensibile del rumore intrusivo".

Non residua, quindi, dubbio alcuno in ordine alla sussistenza del *fumus boni iuris* relativo al diritto fatto valere dalla ricorrente.

Per rimanere all'esame dei presupposti previsti per la concessione del richiesto



provvedimento cautelare, si rileva che il *periculum in mora* risulta *in re ipsa* per quanto concerne il lamentato danno alla salute, in quanto l'eventuale risarcimento non sarebbe mai idoneo a rigenerare l'integrità psicofisica della danneggiata.

Nel caso di specie si deve però ritenere che anche il prospettato danno economico assume i caratteri dell'irreparabilità, e quindi risulta meritevole di tutela d'urgenza, in quanto l'elemento di disturbo derivante dall'attività del bar discoteca rischia di compromettere la stessa continuità aziendale dell'attività alberghiera, con ripercussioni non solo sugli introiti dell'impresa ma anche sull'avviamento della medesima; è evidente che la compromissione di questo profilo è idonea a cagionare danni irreversibili per una consimile attività.

IV) Con riferimento al soggetto passivo del provvedimento inibitorio, è certo che esso si dovrà rivolgere in primo luogo al titolare dell'impresa che gestisce il disco-bar, signor [redacted] ad aggravare il quadro derivante dagli elementi di ordine tecnico già riferiti (netto superamento dei limiti di legge quanto al differenziale notturno), il c.t.u. ha potuto accertare che "l'impianto è stato modificato rispetto ai dati di certificazioni impianto (relazione fatta da ISAQ nel maggio 2014)".

Più controversa la posizione del resistente dott. [redacted], proprietario dell'immobile adibito a disco bar, il quale ha posto in rilievo come il CTU abbia accertato che "la partizione acustica (strutture edili esistenti + insonorizzazioni realizzate a soffitto della sala disco) risulta sufficientemente buona, dal momento che ha un potere fono isolante di 62 dBA, superiore ai limiti di legge previsti per i nuovi edifici (50 dBA del DPCM 5/12/1997)".

Da tali considerazioni il proprietario ha fatto discendere l'infondatezza delle domande rivolte nei suoi confronti.

La questione appare più complessa, in quanto risulta certamente corretta l'osservazione secondo la quale i limiti indicati dal c.t.u. fanno riferimento alle civili abitazioni; anche la distinzione tra discoteca e disco club (o disco bar) non appare decisiva, in quanto ciò che rileva, al di là del nome, è il volume al quale



viene suonata la musica in entrambi i tipi di locale.

V) Vi è poi un secondo ordine di considerazioni, derivanti dal rilievo che il proprietario ha fatto leva sul contenuto del contratto stipulato con l' [redacted] (gestore del locale), che prevede la responsabilità esclusiva di quest'ultimo.

L'argomento non appare convincente in quanto, dato per acquisito lo sfioramento dei livelli di rumorosità previsti dalla legge, non ci si può sottrarre alla seguente alternativa: o la componente di isolamento "passiva" costituita dalla partizione acustica tra gli ambienti risulta parzialmente inadeguata per quel tipo di attività esercitata nei locali al piano terra ovvero il superamento è dovuto *in toto* all'inadeguatezza della componente attiva, derivante anche da una gestione non corretta, come nel caso di specie è avvenuto a seguito dell'accertata manomissione del limitatore.

In tale seconda ipotesi il locatore non può trincerarsi dietro i patti contrattuali stipulati con il gestore del locale: sussiste in ogni caso l'obbligo di controllo e di intervento da parte del proprietario nei confronti di un conduttore che ha costantemente tenuto un volume tale da superare i limiti di emissione di rumore previsti dalla legge.

VI) A ciò si aggiunga la considerazione che, laddove l'inibitoria venisse rivolta solamente nei confronti dell'attuale gestore (che risulta aver già posto in vendita la licenza di bar discoteca, come da documento prodotto all'udienza), il provvedimento sarebbe destinato a rimanere inefficace nel caso di cessione ad altro soggetto (come in effetti è avvenuto più volte nel passato, cfr. doc. nn. 6-7 ricorrente).

Appare, quindi, corretto rivolgere il provvedimento di inibitoria anche nei confronti del proprietario dei locali il quale, nel momento in cui ritiene di procedere alla locazione dei medesimi per attività di bar discoteca, è tenuto a rendere efficiente al massimo grado la componente passiva dell'isolamento, costituita dalla partizione acustica tra i due ambienti.

A conferma di ciò si osserva che il c.t.u., dopo aver precisato che *"ove possibile si dovrebbe sempre privilegiare l'isolazione passiva, sulla quale non sono*



*possibili manomissioni" ha concluso il proprio elaborato rilevando che "per ridurre gli effetti di eventuali "scorrettezze" nella regolazione del limitatore dovrebbe essere considerato il completamento dell'isolazione a soffitto del disco bar, magari estendendola per un paio di metri sotto il soffitto".*

VII) Alla luce delle considerazioni che precedono e ritenuti sussistenti i presupposti di legge (*fumus* in relazione al diritto azionato nonché irreparabilità del pregiudizio, nei termini indicati), risulta possibile accogliere la domanda proposta dalla ricorrente in via subordinata, dovendosi ordinare ai resistenti di cessare immediatamente la propagazione di rumori dal locale sito al piano terra dello stabile di via Valdirivo n. ● sino alla posa in opera nel locale in questione di limitatore di volume non manomissibile nonché di un miglioramento nell'isolamento acustico, nei termini indicati dal c.t.u. l'ing. Marzotti.

Al fine di garantire l'effettività dell'inibitoria, risulta opportuno prevedere a carico dei convenuti, in via solidale, ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c., il pagamento della somma di € 100,00 per ogni giorno di violazione dell'ordine inibitorio.

Le spese del procedimento cautelare andranno regolate con il giudizio di merito, argomentando *a contrariis* dall'art. 669 septies, II° comma, c.p.c..

P. Q. M.

visti gli artt. 700 e 614 bis c.p.c.

o r d i n a

ai resistenti ~~Esposito~~ e ~~Di Stefano~~ nelle rispettive qualità, di far cessare immediatamente la propagazione di rumori (in particolare di musica) dal locale sito al piano terra dello stabile di via Valdirivo n. ● sino alla posa in opera nel locale di idoneo limitatore di volume non manomissibile nonché di un miglioramento nell'isolamento acustico passivo, nei termini indicati dal CTU

p o n e

a carico dei convenuti, in via solidale, ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c. il pagamento della somma di euro 100,00 per ogni giorno di violazione dell'ordine inibitorio



as s e g n a

alla parte ricorrente termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Trieste, 29.09.2015

Il Giudice Designato  
dott. Riccardo Merluzzi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 2 OTT. 2015  
IL CANCELLIERE  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
ALBERTO DELBELLO

